

CAPITOLATO

FORNITURA, TRASPORTO E POSA IN OPERA DI ARREDI SCOLASTICI PRESSO L' I.S. ZANELLI CON SECCHI, VIA F.LLI ROSSELLI, REGGIO EMILIA.

PREMESSA

Il presente capitolo riguarda la fornitura e posa in opera di arredi per ambienti didattici per la nuova sede dell'Istituto Superiore "Zanelli con Secchi" sito in Via Fratelli Rosselli, Reggio Emilia.

Gli arredi scolastici, oggetto della presente procedura, sono stati individuati in collaborazione con il personale docente, il quale ha manifestato l'esigenza di un nuovo modo di arredare le aule, i laboratori e gli spazi condivisi, in un'ottica di migliorare la qualità della scuola e l'efficacia dell'apprendimento scolastico.

La stazione appaltante ha eseguito un'attenta ricognizione degli arredi in dotazione, sia in uso presso l'Istituto e/o gli Istituti sia dismessi e allocati presso i magazzini comunali. Sono stati individuati, in collaborazione con il personale scolastico, gli arredi esistenti destinati a continuare ad essere utilizzati così come previsto dal punto 3, del Decreto del 23 giugno 2022 Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni (G.U. n. 184 dell'08/08/2022) e che saranno allocati nei diversi locali didattici della nuova scuola.

Quindi è stato valutato il reale fabbisogno di nuovi arredi, il cui elenco dettagliato degli stessi, è individuato all'interno dell' "Elenco Arredi". Tali arredi devono essere conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al Decreto del 23 giugno 2022, sopra richiamato.

ART. 1 OGGETTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura, il trasporto e posa in opera (carico, trasporto, scarico, facchinaggio, montaggio/assemblaggio, fissaggio al muro, rimozione e/o smaltimento degli imballaggi o altro materiale di risulta) di mobili e arredi per ambienti didattici destinati e da consegnarsi nella sede dell'Istituto S. Zanelli con Secchi, via F.lli Rosselli (RE).

Il presente affidamento diretto verrà espletato ai sensi dell'art.50 c.1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, di seguito Codice, valutando i preventivi pervenuti sotto l'aspetto economico.

Prestazione principale: CPV 39160000-1 Arredo scolastico

Gli arredi oggetto della fornitura devono essere di tipologia specifica alla loro destinazione d'uso e devono rispondere alle caratteristiche minime sottoindicate.

L'arredo nel suo complesso deve essere strutturato in modo tale da garantire efficienza e funzionalità, presentare caratteristiche di flessibilità, aggregabilità e componibilità in modo da essere facilmente adattabile agli ambienti e alle eventuali modificazioni degli stessi, agli ampliamenti dell'arredo nel tempo.

ART. 2 CARATTERISTICHE GENERALI E DI SICUREZZA FISICA DELLE ATTREZZATURE

Tutti gli arredi devono essere realizzati in materiali di prima qualità e a perfetta regola

d'arte. La conformazione degli arredi deve essere tale da evitare rischi di danno agli utilizzatori.

Tutte le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di uso normale, devono essere progettate in modo da evitare danni personali e/o danni agli indumenti. In particolare, le parti accessibili non devono avere superfici grezze, bave o bordi taglienti.

Tutte le saldature, quindi, devono essere a filo continuo e i telai dei banchi e dei tavoli devono essere a filo piano.

Nell'intera struttura non devono esservi parti che possano causare l'intrappolamento delle dita. Le estremità aperte e le componenti terminali delle gambe devono essere chiuse.

Gli spigoli e gli angoli dei banchi, dei tavoli, nonché i bordi dei sedili, degli schienali e dei braccioli a contatto con l'utilizzatore devono essere arrotondati col raggio minimo di mm. 2, tutti gli altri bordi devono essere arrotondati o smussati.

Non deve essere possibile per qualsiasi parte strutturale allentarsi involontariamente. L'arredo nel suo complesso deve essere affidabile, ovviamente riferito alle condizioni d'uso normali.

Per quanto riguarda invece la manutenzione, eventuali componenti difettosi devono essere facilmente rimovibili con normali attrezzi in dotazione al personale scolastico (cacciaviti, chiavi a brugola, ecc., per effettuare la sostituzione con parti di ricambio). Anche la pulizia del manufatto e dei suoi componenti deve essere facilmente effettuata con canovacci, detersivi e detergenti di normale uso e comunque dichiarati dalla casa costruttrice, facilmente reperibili, senza l'utilizzo di solventi a base organica.

Tutti gli arredi devono essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm e al DM 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni".

Tutti gli arredi devono essere corredate di istruzioni in lingua italiana.

Essi devono altresì recare la marcatura leggibile e indeleibile

Le istruzioni devono includere almeno:

- riferimento alla grandezza;
- indicazioni relative a manutenzione e pulizia, consigliando l'uso di prodotti e pratiche a ridotto impatto ambientale;
- indicazioni di installazione per mobili multigrandezza;
- informazione sulle eventuali possibilità di regolazione;
- informazioni sulle modalità per un corretto smaltimento e riciclaggio.

Gli arredi forniti devono essere costruiti in modo tale da permettere la sostituzione di ogni singolo pezzo.

I banchi e i tavoli per alunni, per quanto riguarda caratteristiche costruttive, devono avere il corrispondente coordinamento con le sedie allievi e le sedie per insegnanti.

Le strutture di sostegno degli arredamenti devono essere munite di idonei terminali, atti a garantire una sufficiente silenziosità, stabilità e fissità del mobile.

I piedini di appoggio devono essere resistenti all'usura anche in caso di strisciamento o di sollecitazioni ripetute e costruiti con materiali che non lascino tracce di alcun genere sul

pavimento se sottoposti a trascinamento.

Le dimensioni degli arredi indicate nell'allegato "Elenco Arredi" sono da considerarsi indicative.

In ogni caso eventuali variazioni non devono comportare modifiche sostanziali ai requisiti richiesti e comunque ogni scostamento deve essere concordato con la stazione appaltante.

I beni oggetto della presente fornitura devono essere garantiti per un periodo minimo di due anni ai sensi degli articoli 1490 e seguenti del Codice Civile. La garanzia decorre dalla data di collaudo con esito positivo e comprende la sostituzione o riparazione gratuita delle parti difettose, la manodopera e gli eventuali interventi tecnici necessari al ripristino della piena funzionalità.

ART. 3 CERTIFICAZIONI

Tutti gli arredi oggetto della fornitura devono essere nuovi di fabbrica e conformi ai requisiti di sicurezza, di resistenza e durata, di stabilità e di ergonomicità definiti dalle normative nazionali (UNI), europee (EN) ed internazionali (ISO), in materia di arredi.

Tutti gli arredi oggetto della fornitura dovranno rispettare le certificazioni e le prescrizioni come da normativa. A dimostrazione l'aggiudicatario dovrà produrre la certificazione di conformità rilasciata da un laboratorio accreditato.

Tutti i prodotti oggetto dell'appalto devono soddisfare i requisiti minimi specificati nel presente capitolo, devono essere conformi alla normativa e devono rispettare, fra l'altro, le seguenti normative:

-riguardo al rilascio di formaldeide, tutti i materiali con cui sono realizzati gli arredi dovranno essere conformi alla UNI EN ISO 12460 -3:2023.

-DM 07.08.2017 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche: gli arredi nelle vie di esodo e corredi, spazi calmi e filtri dovranno rispettare essere realizzati in materiale della categoria GM2 (classe 1 e 1IM) di reazione al fuoco.

- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei **Criteri Ambientali Minimi** adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. "L'affidamento del servizio di fornitura, noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni" (approvato con DM 23 giugno 2022; in GU Serie generale - n. 183. 6-8-2022), nello specifico l'applicazione di quanto previsto dal punto 4 Criteri Ambientali Minimi per la fornitura di arredi per interni.

In caso di aggiornamento, ritiro o sostituzione delle norme, dovranno essere prese in considerazione le ultime in vigore, tenuto conto dell'arco di dodici mesi dalla pubblicazione della nuova norma.

ART. 4 IMPORTO

L'appalto è costituito da un unico lotto: l'oggetto del contratto fa parte di un'unica tipologia di fornitura ossia arredi scolastici e gli stessi arredi devono risultare omogenei in quanto destinati ad arredare la medesima scuola risultando interscambiabili tra le classi e negli spazi.

Il corrispettivo della presente procedura è stato stimato pari a €139.000,00 oltre

all'IVA di legge, comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad €3.500,00 non sono, di regola, soggetti al ribasso.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché non sussistono circostanze in cui si verifichino contatti interferenziali rischiosi tra il personale del Committente e quello dell'Aggiudicataria o con altri soggetti presenti c/o i luoghi di lavoro interessati dalla fornitura ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

I prezzi offerti si intendono comprensivi della fornitura, trasporto e consegna al piano, installazione delle attrezzature, nuovi di fabbrica, nonché dell'esecuzione a regola d'arte di tutte le attività necessarie per la posa in opera.

Si intendono altresì fissi ed invariabili, e ciò anche nel caso si evidenzino errori od omissioni nell'offerta o si manifestino nel corso della fornitura situazioni richiedenti maggiori oneri esecutivi o comunque non previsti in offerta.

Dovranno essere comprese nel prezzo anche le spese di imballo, trasporto, scarico, consegna ed eventuale montaggio o assemblaggio, fissaggio al muro dei componenti indicati negli ambienti scolastici destinatari delle attrezzature nonché lo smaltimento di inerti e imballaggi, che dovrà avvenire al termine della consegna, a cura dell'aggiudicatario.

Non sono ammessi preventivi in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Non sono altresì ammesse offerte condizionate, parziali o limitate ad una parte della fornitura.

Il preventivo proposto ha validità di sei mesi dalla sua trasmissione e i prezzi ivi indicati non possono essere modificati qualora la Provincia affidi il contratto nei sei mesi predetti.

I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri e di tutte le spese di cui al presente capitolato e sono presentati dalla ditta in base a calcoli di propria convenienza a proprio rischio e sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. La ditta non avrà perciò alcun diritto di pretendere sovrapprezzi di nessun genere per aumento dei costi dei materiali, della mano d'opera e per ogni altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

Il prezzo offerto dall'Appaltatore deve tenere conto di tutti gli oneri ed obblighi previsti o derivanti dal Capitolato tecnico.

Ai sensi dell'art. 41, c. 14 del nuovo Codice dei contratti pubblici, l'importo dell'appalto comprende i costi della manodopera relativi al trasporto e montaggio che la stazione appaltante ha, quindi, stimato in € 3.500,00.

La stazione appaltante ha individuato i seguenti CCNL più rappresentativi ai sensi dell'art. 41, comma 13 del DLgs n. 36/2023:

CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione

CCNL Commercio Terziario e Servizi - Confcommercio

CCNL Legno, Arredamento (Industrie)

Come previsto dall'art. 11 del codice, le imprese concorrenti, all'interno della propria offerta, indicano il/i contratto/i che applicano al proprio personale. In conformità al principio di libertà di iniziativa economica, tale contratto potrebbe anche non coincidere con quello previsto dalla stazione appaltante, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele rispetto a quelli sopra indicati dalla stazione appaltante. Qualora le imprese concorrenti, applichino al proprio personale un diverso contratto, in conformità al punto precedente, devono rendere alla stazione appaltante un'apposita dichiarazione mediante la quale si impegnano ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato

nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Qualora venga dichiarata l'equivalenza delle tutele, la stazione appaltante effettuerà i necessari riscontri.

Ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice dei contratti, l'operatore economico dovrà dichiarare, a pena di esclusione, in sede di presentazione dell'offerta, in base alla propria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 5 DURATA

La fornitura, comprensiva di consegna, installazione e messa in funzione degli arredi scolastici, dovrà essere completata **entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di emissione dell'Ordine di Acquisto sul MEPA, presso la sede dell'Istituto Superiore Zanelli con Secchi, via F.Ili Rosselli (RE).

La/e data/e e la modalità della consegna della fornitura dovrà essere comunque concordata con l'Amministrazione appaltante.

ART. 6 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

L'affidamento avverrà tramite **MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione**, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del **D.Lgs. 36/2023**, mediante **Trattativa Diretta** verso operatore economico abilitato e pertinente merceologicamente, nel rispetto dei principi di rotazione, concorrenza e trasparenza.

Ai fini della corretta comparazione economica e della verifica della convenienza dell'offerta, verranno **acquisiti almeno tre preventivi** da operatori economici abilitati nella relativa categoria merceologica presente sul MEPA.

ART. 7 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Il contratto d'appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi e alle condizioni previste dall'art. 120 del Codice.

Qualora si verifichi la fattispecie di cui all'art. 76, comma 4, lett.) del Codice, la Provincia può rivolgersi all'operatore economico affidatario del presente appalto entro tre anni dalla stipula del contratto; in tal caso si applica la revisione prezzi ex art. 60 del Codice.

ART. 8 ONERI A CARICO DELLA DITTA

Sono a carico della ditta fornitrice, in modo particolare, i seguenti oneri e prescrizioni:

- trasporto di tutti gli arredi, con imballo di tutte le parti che lo richiedono;
- scarico e posa in opera sul posto dei materiali di cui sopra;
- montaggio e posa in opera a regola d'arte delle attrezzature che lo richiedano con personale specializzato, nei locali interessati alla consegna;

- sgombero e smaltimento degli imballaggi;
- vigilanza dei luoghi interessati alla fornitura e la custodia delle attrezzature durante l'esecuzione della fornitura;
- prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inherente all'igiene e alla sicurezza del lavoro, essendo la ditta aggiudicataria obbligata ad attenersi a tutte le disposizioni, norme di legge e regolamenti vigenti in materia;
- rispetto rigoroso di tutte le norme relative alla prevenzione degli infortuni durante la consegna e la posa in opera;
- pratiche presso Amministrazioni ed Enti per eventuali permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per opere di presidio, per occupazione temporanea di suoli pubblici o privati, interruzioni di pubblici servizi, attraversamenti, trasporti speciali ecc., nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, ecc.. In difetto rimane ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni;
- eventuale risarcimento di danni provocati alla struttura nell'esecuzione della fornitura e installazione degli arredi;
- libero accesso al personale dell'Ente in qualsiasi momento.

Gli articoli che al momento della consegna presentassero difetti di fabbricazione, ammaccature, e/o non rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste o offerte dalla ditta saranno rifiutati con l'obbligo, da parte della ditta aggiudicataria, della loro immediata sostituzione.

Se la fornitura risultasse, in tutto o in parte, di qualità inferiore da quella descritta, o comunque non conforme ai requisiti pattuiti, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a ritirarla a sue spese, salvo il risarcimento di eventuali danni con preciso obbligo di consegnare il materiale corrispondente, nel tempo che verrà stabilito dall'Amministrazione comunale.

La ditta fornitrice è altresì responsabile per eventuali difetti, imperfezioni e difformità non emerse all'atto della consegna, ma accertati entro i 6 mesi dalla data di accettazione della fornitura.

La garanzia dei prodotti deve avere una durata di almeno 2 anni dall'acquisto e il produttore deve garantire la disponibilità delle parti di ricambio che ne assicurino la funzionalità, per almeno due anni dalla data della fornitura.

ART. 9 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL FORNITORE

Il Fornitore dovrà provvedere all'esecuzione della fornitura con personale tecnico idoneo, numericamente adeguato alle necessità.

Sarà obbligo del Fornitore di adottare nell'esecuzione delle forniture, anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., tutte le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette alla fornitura e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadrà pertanto sul Fornitore, restandone completamente sollevato il Committente e il personale preposto alla direzione e sorveglianza della fornitura.

Il contratto è, inoltre, condizionato risolutivamente al verificarsi delle condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti, nonché alla non corrispondenza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese in sede di gara.

Il Fornitore è tenuto all'obbligo di riservatezza impegnandosi a non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma i dati e le informazioni di cui venga in possesso o a conoscenza in relazione all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne il Committente e assumendo a proprio carico tutti gli oneri consequenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del Committente.

Il Fornitore deve consegnare al responsabile dell'Ufficio Istruzione i manuali d'uso e di manutenzione (in lingua italiana) relative ai materiali degli arredi, nonché ogni altro documento ritenuto necessario e richiesto dal Committente.

ART. 10 GARANZIA DEFINITIVA

Per la presente fornitura, affidata ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023, la garanzia definitiva di cui all'art. 53 comma 4 non è richiesta, in quanto l'appalto presenta un rischio esecutivo contenuto.

ART. 11 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie

relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza

strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 12 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La stazione appaltante si impegna a corrispondere l'importo dovuto alla ditta aggiudicataria entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della regolare fattura, emessa a conclusione della fornitura, trasmessa con le modalità previste dalla normativa di riferimento.

La fattura dovrà:

- a) essere intestata alla Provincia di Reggio Emilia, Corso Garibaldi n.59
- b) indicare il codice CIG, nonché tutti i dati relativi al pagamento: numero conto corrente dedicato e/o relativo codice IBAN;
- c) indicare il numero e la data della determinazione dirigenziale di impegno di spesa, come previsto dal Decreto Interministeriale n. 132 del 24 agosto 2020.

Si precisa che, in mancanza dei suddetti elementi, le fatture non saranno accettate.

Ai sensi della Legge 136/2010 l'operatore economico ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale: – Agenzia di - c/c con Cod. IBAN: IT, intestato a, con sede a, in Via..... - C.F. e P.IVA

Dichiara inoltre che le persone delegate ad operare sul conto corrente suddetto sono le seguenti:

.....
.....

Si precisa che, a pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi la fornitura oggetto del presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopracitato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il Codice Identificato della Gara (CIG).

E' fatto obbligo di provvedere a comunicare ogni modifica relativa alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato. A pena di nullità assoluta, l'operatore economico, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve essere riportata in tutti i contratti sottoscritti a qualsiasi titolo interessate alla fornitura di cui al presente contratto e la Provincia può verificare in ogni momento tale adempimento.

Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne deve dare immediata comunicazione alla Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia. Ad integrazione di quanto prescritto in materia di tessera di riconoscimento dall'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, quest'ultima dovrà contenere, ai sensi dell'art. 5 della L. 136/2010, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 dovrà contenere anche l'indicazione del committente.

La Provincia potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive dei soggetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento di regolarità contrattuale e di quella contributiva tramite DURC.

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora:

- a) vengano contestati eventuali addebiti alla Ditta;
- b) la Ditta non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti.

In caso di ritardati pagamenti da parte della Provincia - salvo giustificati motivi - saranno riconosciuti interessi moratori previsti dalla normativa in vigore.

Troveranno applicazione le disposizioni dell'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 scissione dei pagamenti - split payment o del reverse charge.

ART. 13 CESSIONE DEI CREDITI

Trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6, dell'Allegato II.14 del Codice.

ART. 14 CONTROLLI E PENALI

La Provincia si riserva la più ampia facoltà di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica della regolare esecuzione della fornitura oggetto della presente procedura.

Ogni qualvolta si verificassero inadempienze o irregolarità nell'espletamento della fornitura (ed in particolare in caso di consegne incomplete o non corrispondenti alle richieste) o nell'inadempimento degli oneri posti a carico del soggetto aggiudicatario, tali da non determinare la risoluzione del contratto e che non siano dovute a causa di forza maggiore, l'Amministrazione invierà all'Impresa aggiudicataria formale contestazione, indicante l'ammontare della penale che si intende applicare, assegnando un congruo tempo per poter presentare eventuali controdeduzioni. Qualora le predette controdeduzioni non siano ritenute idonee, del tutto o in parte, o qualora, a seguito di formali prescrizioni trasmesse all'Impresa alle quali la stessa non si uniformi entro il termine stabilito, l'Amministrazione procederà all'applicazione della penale, eventualmente rideterminata.

L'importo delle penali sarà calcolato in misura giornaliera come segue:

- euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine di consegna, fino al decimo giorno;
- euro 500,00 per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine di consegna, dall'undecimo al ventesimo giorno;
- euro 1000,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna, dal ventunesimo al trentesimo giorno.

Trascorso il trentesimo giorno senza l'avvenuta consegna il contratto verrà risolto e la Provincia incasserà la garanzia definitiva e valuterà di perseguire azioni in ambito giudiziario.

Le penali saranno riscosse anche avvalendosi della garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere reintegrata entro 30 gg, nel rispetto delle previsioni nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

ART. 15 RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante può recedere dal contratto secondo la disciplina dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la risoluzione del contratto si applica la disciplina di cui all'art. 122 del codice.

ART. 17 DOMICILIO DEI CONTRAENTI

La Provincia di Reggio Emilia ha domicilio presso la propria sede legale sita in Corso Garibaldi n.59 a Reggio Emilia.

L'appaltatore elegge, a tutti gli effetti, dall'avvio della fornitura e fino alla sua scadenza, domicilio presso la propria sede legale.

ART. 18 FORO COMPETENTE

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell'articolo 20 del Codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato e quindi Reggio Emilia.

In alternativa alla tutela giurisdizionale si applica la parte VI, titolo I, capo II del Codice dei contratti ad esclusione dell'arbitrato.

ART. 19 COMUNICAZIONI

Ai fini delle comunicazioni di ogni fase della procedura, compresa la gestione del servizio,

nonché per la successiva fase di stipula del contratto, vengono riconosciute dalle parti a tutti gli effetti valide ed efficaci le comunicazioni intercorse attraverso la piattaforma digitale Acquistinretepa di Consip, cui gli operatori economici invitati doveranno essere iscritti, o via pec qualora non sia possibile procedere tramite piattaforma.

ART. 20 OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Ditta aggiudicataria è obbligata a trattare i dati personali, anche con strumenti informatici, per i soli fini dell'espletamento del servizio, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa - d.lgs. 196/2003 e s.m.i., d.lgs. 101/2018, Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR); inoltre dovrà, fornire le garanzie di legge, quale responsabile del trattamento, sulle modalità di conservazione dei dati personali e sensibili cui prende conoscenza in virtù dell'espletamento delle proprie funzioni.

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque di non divugarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'affidamento.

Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con il Comune.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., tutti i dati forniti dal Provincia di Reggio Emilia ed elaborati dal contraente nell'ambito delle attività previste dal presente affidamento, si intendono di proprietà della Provincia stessa, che potrà dispone interamente nel tempo senza alcuna limitazione. Sono inclusi i materiali cartacei ed informatici; tali dati dovranno essere gestiti con procedure idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche.

La Provincia è autorizzato a trattare i dati personali e/o sensibili forniti dalla Ditta affidataria ai soli fini dell'espletamento del servizio oggetto del presente affidamento.

L'interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679.

ART. 21 NORMATIVA APPLICABILE

L'esecuzione dell'appalto è disciplinata dalla normativa vigente in materia, anche se non richiamata negli atti della procedura.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia al Codice civile, alle Leggi e ai regolamenti vigenti in materia che, anche se non espressamente citati, si intendono qui integralmente richiamati.